

dissoluzione di questi vincoli. Il principe, pareggiando tutti i cittadini nell'ossequio e nella dipendenza diretta dal sovrano, avversò i gruppi parentali, in quanto avevano di contenuto politico, e ne stremò rapidamente le forze. La parentela ritornò nei suoi confini naturali, e solo si consentirono le unioni dei nobili, per conservare la continuità delle famiglie; le società commerciali, per gli scopi esclusivamente economici; le comunioni rustiche, per la coltivazione delle terre. L'azione del diritto romano che, anche negli statuti, aveva più volte combattuto le deviazioni delle consuetudini e delle leggi, non tardò a vincere del tutto, mentre lo Stato moderno, offrendo ai singoli salda protezione nei confini del diritto, rese inutile il ricorso a quelle forme artificiali. La famiglia si avviò ad essere quel ch'è nel diritto odierno: un complesso di vincoli morali e giuridici, derivanti da ragioni di sangue e destinati all'educazione della prole. L'autonomia della famiglia non serviva più a contrasti sociali, ma cooperava ai fini dello Stato.

Tale autonomia, rispetto ai rapporti giuridici, si organizza nell'autorità paterna. Il risorgimento del diritto romano non poteva rianimare il rigore della vecchia *patria potestas*, che Giustiniano aveva già molto attenuato; anzi nel diritto statutario, si scorge ch'essa non ha più nulla d'illimitato, perchè il Comune nell'interesse dei suoi membri, si adopera già a frenarla. Avversando il diritto di votare la prole a vita religiosa, proibendo l'esposizione del figlio legittimo, che deve essere riconosciuto, educato, alimentato, il Comune, riduce il diritto di punizione a una semplice disciplina, per la quale, anche nei casi di ribellione più gravi, rendendosi legittima la pena del convento, del carcere o del bando, deve intervenire la pubblica autorità. E la *patria potestas*, potere di protezione e di rappresentanza, può essere esercitata, ove manchi il padre, fin dove sia possibile, anche dalla madre e dall'avo. Ri-